



Regione Molise

Giunta Regionale

Il Vicepresidente - *Michèle Petrarola*

Assessore Politiche per l'Occupazione Istruzione e Formazione Professionale



Vice Presidenza Giunta Regionale

Prot. n. 0001683 in Uscita del 04/08/2014

Alla cortese attenzione:

Dott.ssa Alberta DE LISIO

Direttore Area Terza – Regione Molise
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

Dott.ssa Gabriella Guacci

Direttore Agenzia Molise Lavoro
Via Masciotta, 13 - 86100 Campobasso

Dr. Alberto TRIPPITELLI

ITALIA LAVORO S.p.A.
Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara

Organizzazioni Sindacali del Molise

Associazioni Imprenditoriali del Molise

Sig. Guido DI NINNO - CNA

Dr. Giovanni CEFALOGGI - LegaCoop

Sig. Enrico STAFFIERI - UIL

Sig.ra Lucia MERLO – CGIL

Componenti Cabina di Regia della Commissione
Regionale Tripartita

Dr. Matteo IACOVELLI

Dirigente Servizio Politiche Sociali e del
Lavoro – Provincia Campobasso
Via Roma, 47 – 86100 Campobasso

Dr. Lino MASTRONARDI

Direttore Generale Provincia di Isernia
Via Giovanni Berta – 86170 Isernia

Dr. Lucio PALADINO

Direttore Regionale INPS
Via Zurlo, 11 - 86100 Campobasso

Prof.ssa Luisa CORAZZA

Delegato del Rettore al Mercato del Lavoro
Università degli Studi del Molise
Via F. De Sanctis, 1 - 86100 Campobasso

Dr. Claudio IOCCA

Dirigente Servizio Istruzione e Formazione
Professionale – Regione Molise
Via Mazzini, 126 – 86100 Campobasso



Regione Molise

Giunta Regionale

Il Vicepresidente - *Michela Petrarola*

Assessore Politiche per l'Occupazione Istruzione e Formazione Professionale

Dr. Alessandro ALTOPIEDI

Dirigente Servizio Innovazione, Ricerca e
Università – Regione Molise

Dr. Pasquale IANETTA

Servizio Istruzione e Formazione Professionale
Regione Molise – Responsabile Ufficio
Programmazione Finanziaria, Controllo di Gestione e
Monitoraggio POR FSE
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

Dott.ssa Giuseppina SALLUSTIO

Responsabile Ufficio Disciplina e Coordinamento
delle Politiche del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego
Servizio Politiche per l'Occupazione – Regione Molise
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

Dr. Tonio FEROCINO

Responsabile Ufficio Tutela delle Condizioni di Lavoro
e Gestione delle Eccedenze di Personale
Servizio Politiche per l'Occupazione – Regione Molise
Via Toscana, 51 – 86100 Campobasso

Oggetto: Garanzia Giovani – Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani.

Si trasmette, in allegato, l'ultima circolare della Direzione per le Politiche Attive e Passive del Lavoro in ordine alla Garanzia Giovani, al fine di condividere il percorso attuativo di uno strumento importante di formazione, orientamento e incentivo all'occupazione dei giovani molisani.

Più in generale, sul Piano di Garanzia Giovani, occorre definire i Protocolli con le associazioni imprenditoriali e acquisire, nello specifico, l'intesa nazionale tra il Ministero e Asso – Lavoro in previsione dell'attivazione del contratto di ricollocazione.

In particolare, necessita coinvolgere formalmente l'Università per il target laureati, in modo tale che venga implementata e specializzata l'offerta del Piano di Garanzia Giovani del Molise per le fasce dei laureati.

Colgo l'occasione per ringraziare la struttura di ITALIA LAVORO che ha predisposto il bando per il bonus assunzionale pari a 800 mila euro in via di pubblicazione e sta completando la ricognizione su altre misure di incentivo all'impiego.

Contestualmente prosegue l'impegno della struttura dirigenziale regionale per sbloccare 1,9 milioni di euro per il credito d'imposta, individuando una possibile compensazione con l'INPS, che è già stata oggetto di un confronto che ho avuto in sede del Ministero del Lavoro con il Direttore Generale, Dott. Nori.



Regione Molise

Giunta Regionale

Il Vicepresidente - Michele Petrarola

Assessore Politiche per l'Occupazione Istruzione e Formazione Professionale

Se si sommano i benefici del bonus assunzionale al credito d'imposta, ai 3 milioni per l'autoimpiego e agli altri interventi in itinere sull'incentivo alle imprese per favorire l'occupazione, previsti sia nel POR FSE 2007 – 2013, sia nel POR FESR – FSE 2014 – 2020, ne scaturisce un quadro organico di misure che implementano virtuosamente il Piano di Garanzia Giovani in un'ottica di integrazione degli strumenti e delle azioni.

Distinti saluti.

Campobasso, 04 agosto 2014

Il Vice – Presidente della Giunta Regionale
Assessore Politiche per l'Occupazione,
Istruzione e Formazione Professionale

Michele Petrarola



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
Il Direttore Generale

A

Coordinamento delle Regioni
c.a. Dott. Paolo Baldi

Autorità di Gestione FSE delle Regioni e delle Province autonome

p.c.

MLPS – DGPSL
c.a. Dott.ssa Grazia Strano

ITALIA LAVORO
c.a. Dott. Paolo Reboani
c.a. Dott. Mauro Tringali

ISFOL
c.a. Prof. Pietro Antonio Varesi
c.a. dott.ssa Paola Nicastro

Oggetto: Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani.

Ad integrazione di quanto comunicato con nota prot. n. 0019217 del 23 maggio 2014 e con nota prot. N. 0025537 del 4 luglio 2014 e in considerazione dell'approvazione del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" da parte della Commissione europea con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014 si precisa quanto segue.

1. Requisiti di accesso e partecipazione al Programma Garanzia Giovani

Con riferimento al requisito dell'**Occupazione**: sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni; la richiesta di ammissione al piano equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni e alla comunicazione di posta elettronica certificata ivi prevista ai fini dell'acquisto dello stato di disoccupazione.

Con riferimento al requisito dell'**Istruzione e formazione**: sono considerati non inseriti in un percorso di istruzione o formazione i giovani non iscritti ad un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione.

1.1 Verifica dei requisiti

Il requisito dell'età verrà verificato a livello di funzionalità dal portale Garanzia Giovani.

Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione dovranno essere dichiarati dal giovane con autodichiarazione resa sensi del DPR 445/2000 al momento della presa in carico. La dichiarazione dovrà attestare il giovane era in possesso dei requisiti al momento della registrazione al Programma.

1.2 Possesso dei requisiti

Il requisito dell'età deve essere posseduto al momento della registrazione al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani. La perdita del requisito dell'età dopo la registrazione al Programma non comporta l'esclusione dallo stesso.

Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma e devono essere mantenuto durante tutto il percorso del giovane.

1.3 Perdita dei requisiti

La perdita del requisito dell'età dopo la registrazione al Programma non comporta l'esclusione dallo stesso.

La perdita del requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione dopo la registrazione al Programma comportano l'esclusione dallo stesso.

2. Esclusioni dal Programma Garanzia Giovani

Sono da intendersi esclusi dal Programma Garanzia Giovani tutti coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Coloro che non sono in possesso dei requisiti al momento della registrazione al Programma Garanzia Giovani non possono essere presi in carico dai servizi competenti.

L'accesso e l'esclusione al Programma è strettamente connesso al concetto stesso di NEET: la realizzazione di percorso di formazione, tirocinio, apprendistato, diretto ad entrare nel mondo del lavoro, rende il soggetto automaticamente escluso dal target.

3. Annullamento dell'adesione e di rifiuto della proposta da parte del giovane

In merito all'uscita dal Programma dei giovani in possesso dei diritti di accesso e partecipazione, è necessario distinguere due momenti:

- a) l'annullamento dell'adesione prima della stipula del patto di servizio;
- b) rifiuto della proposta o abbandono da parte del giovane

1.4 Annullamento dell'adesione

La possibilità di effettuare l'annullamento dell'adesione sussiste fino al momento della stipula del patto di servizio:

- su istanza del giovane che ha aderito ad una o più Regioni. Tale richiesta verrà notificata alla o alle Regioni interessate;

- su istanza d'ufficio nel caso di mancata presentazione del giovane al servizio competente. Tale informazione va registrata e inviata al nodo di coordinamento nazionale.

A seguito dell'annullamento, il giovane può nuovamente risciversi al Programma, perdendo, relativamente ai tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione al programma

1.5 Inidoneità, rifiuto della proposta, abbandono della misura

Nel caso in cui il giovane abbia già stipulato il patto e non venga ritenuto idoneo e viene reinviato al Servizio per l'Impiego (ad esempio nella misura Servizio civile), il Servizio per l'Impiego reindirizzerà il giovane verso un'altra misura, tenuto conto delle motivazioni delle dichiarazioni di inidoneità.

Nel caso in cui, invece, il giovane rifiuti la misura di politica offerta dal servizio competente, ovvero abbandoni una misura già intrapresa, lo stesso, analogamente a quanto previsto dal D.lgs. 181/2000 in relazione ai servizi per l'impiego, potrà iscriversi nuovamente al programma, perdendo, relativamente ai tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione.

Nei suoi confronti, inoltre, si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 181/00 relativamente alla perdita dello stato di disoccupazione.

In ogni caso sono fatti salvi i casi di impossibilità sopravvenuta e di causa di forza maggiore, da valutare caso per caso.

Le procedure informatiche per la gestione dell'annullamento e della cancellazione dal Programma andranno assunte in Conferenza Stato-Regioni con un addendum all'accordo del 13 febbraio nel quale verranno modificati gli standard già condivisi.

Il Direttore Generale
Salvatore Pirrone



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

VISTO il comma 247 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che l'Ufficio Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della L.n.183/1987;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani neet, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani neet che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani neet con meno di 25 anni un'offerta

qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;

VISTO il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

VISTO il Regolamento Comunitario n. 1303/2013 del 17/12/2013 art. 84, "termini per l'esame e l'accettazione dei conti da parte della Commissione" che prescrive la chiusura annuale dei conti;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Abruzzo firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Basilicata firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Calabria firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Campania firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Emilia Romagna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Friuli Venezia Giulia firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lazio firmata in data 02/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Liguria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Lombardia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Marche firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Molise firmata in data 24/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Piemonte firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Provincia Autonoma di Trento firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Puglia firmata in data 09/06/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sardegna firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Sicilia firmata in data 16/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Toscana firmata in data 30/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Umbria firmata in data 09/05/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Valle d'Aosta firmata in data 17/04/2014;

VISTA la convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" con la Regione Veneto firmata in data 02/05/2014;

VISTO l'articolo 1 del D.L. 76/2013 che introduce incentivi per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato di lavoratori giovani al fine di promuovere forme di occupazione stabile di giovani fino a 29 anni di età e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 marzo 2014, prot. n. 9220 con la quale è stata comunicata l'intenzione di individuare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale quale Organismo Intermedio, ex art. 125, comma 6, del citato Regolamento (UE) n. 1303/2013 per l'attuazione della misura "Bonus occupazionale" prevista nel "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

VISTO l'articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che prevede i casi di controllo preventivi di legittimità della Corte dei Conti;

VISTO il D.P.R. del 7 aprile 2011, n. 144, "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" ed in particolare l'art. 6 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 6/2/2013 di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro al Dott. Salvatore Pirrone, registrato dalla Corte dei Conti il 22 marzo 2013, registro 3, foglio 314";

Tanto premesso e ritenuto,

DECRETA

Articolo 1

Principi generali

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è individuato quale Organismo Intermedio per l'attuazione della Misura "Bonus Occupazione" del "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani", ai sensi dell'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. L'INPS è competente della completa gestione della misura suddetta, da effettuarsi mediante le risorse attribuite alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento in qualità di Organismi Intermedi del Piano.
3. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 188.755.343,66, ripartiti come indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), in conformità a quanto riportato nelle Convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con le Regioni ovvero con la Provincia Autonoma di Trento.
4. Con cadenza trimestrale, dal momento della pubblicazione della circolare, di cui al successivo articolo 9 comma 1, l'INPS comunica a ciascuna regione i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per il bonus e il saldo disponibile.

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", spetta un incentivo economico il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.
2. Sono ammessi al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13.
3. Per gli effetti di cui al comma 2 sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni; la richiesta di ammissione al piano equivale alla dichiarazione di disponibilità al lavoro prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni e alla comunicazione di posta elettronica certificata ivi prevista ai fini dell'acquisto dello stato di disoccupazione.
4. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 9, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, il Ministero del Lavoro interessa prontamente la regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico e contestuale profilazione del giovane. Decorsi inutilmente i 15 giorni il Ministero del Lavoro procede alla profilazione acquisendo le informazioni mancanti mediante autodichiarazione del giovane. È fatto salvo l'obbligo della Regione competente di verificare, anche su base campionaria, la veridicità dei dati dichiarati.
5. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il la data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e il 30 giugno 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie riportate nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1).

Articolo 3

Ambito territoriale di ammissibilità

1. Le risorse stanziare nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui alla tabella allegata al decreto (allegato n. 1) vanno riferite alla Regione o Provincia autonoma ove si trova la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza del giovane da assumere.

Articolo 4

Tipologie contrattuali incentivate

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i giovani di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
2. Fatte salve le esclusioni di cui alla tabella in allegato 1, l'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi.
3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell'orario normale di lavoro.
4. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato, per il lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio; l'incentivo è altresì escluso per l'assunzione a scopo di somministrazione qualora l'agenzia somministrante fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l'attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" o di altri programmi a finanziamento pubblico.

Articolo 5

Importo dell'incentivo

1. L'importo dell'incentivo è determinato, in base allo schema allegato al presente decreto (allegato n. 2), dal tipo di assunzione e dalla classe di profilazione del giovane ammesso al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", operata dai Centri per l'Impiego, dagli altri servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni ovvero dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto.
2. In caso di lavoro a tempo parziale l'importo è moltiplicato per la percentuale di part-time.
3. Nel caso in cui, nel periodo di efficacia del contratto a tempo determinato per il quale si usufruisce dell'incentivo, il rapporto è trasformato a tempo indeterminato, al datore di lavoro che ne faccia richiesta spetta l'incentivo relativo ai contratti a tempo indeterminato, ridotto dell'importo già percepito.
4. In caso di rinnovo o proroga del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro.

Articolo 6

Modalità di fruizione dell'incentivo

1. Per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi l'incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo; per i contratti a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi e per i contratti a tempo indeterminato, l'incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
2. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l'incentivo è proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
3. Per i contratti di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.

Articolo 7

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato e incumulabilità con altri incentivi

1. In attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea, gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*.
2. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'INPS per tutte le tipologie di contratto incentivate.
3. L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Articolo 8

Imputazione delle risorse

1. L'incentivo è concesso dall'INPS nei limiti delle risorse di pertinenza della Regione o Provincia Autonoma nel cui territorio il giovane è impiegato.
2. In caso di assunzione di un giovane residente in regione diversa dalla sede di lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si farà carico della gestione delle operazioni di compensazione nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni richiamate in premessa; tale operazione non ha incidenza nella fruizione dell'incentivo da parte dei datori di lavoro interessati.

Articolo 9

Procedimento di ammissione all'incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS, tramite circolare entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'INPS:
 - a. determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita, nell'ambito del "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani", al giovane indicato nell'istanza preliminare;
 - b. verifica la disponibilità residua della risorsa in relazione alla Regione o alla Provincia Autonoma di pertinenza e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.
3. Nell'eventualità in cui il giovane non sia stato profilato al momento della presentazione dell'istanza preliminare si rinvia a quanto stabilito nell'art. 2, comma 4 del presente decreto. In ogni caso le modalità di ammissione all'incentivo di giovani non profilati al momento della presentazione dell'istanza preliminare sono dettagliate nella circolare di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro – per accedere all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

5. A pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
6. A seguito dell'autorizzazione l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Articolo 10

Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Articolo 11

Norme di rinvio

1. La disciplina dei rapporti tra il MLPS e l'INPS nonché dei reciproci obblighi verrà definita da apposita convenzione da stipularsi entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le procedure relative alle procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'INPS.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ROMA, addì

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone

**Programma Operativo Nazionale
per l'attuazione della
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani**

Misura "Bonus Occupazione"

Limiti di spesa e contratti incentivati per regione / provincia autonoma

(articoli 1, 4, 7)

Regione	Limite di spesa (euro)	Tipologia di contratto incentivato
Abruzzo	4.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Basilicata	627.180,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Calabria	10.790.413,26	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Emilia - Romagna	7.417.948,40	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Friuli - Venezia Giulia	2.500.000,00	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Lazio	35.700.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Liguria	2.779.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Lombardia	52.393.780,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Marche	3.200.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Molise	200.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Prov. Autonoma Trento	783.500,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Puglia	28.454.459,00	Contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
Sardegna	12.209.063,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Sicilia	10.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Toscana	9.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Umbria	3.700.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Veneto	5.000.000,00	Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
TOTALE	188.755.343,66	

Formattato: SpazioPrima: 0,2 linea,
Dopo: 0,2 linea



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Allegato 2

**Programma Operativo Nazionale
per l'attuazione della
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani**

Misura "Bonus Occupazione"

**Importo dell'incentivo in funzione del tipo di assunzione
e della classe di profilazione del giovane ammesso al Programma**

(articolo 5)

	Classe di profilazione del giovane			
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
a) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 6 mesi	-	-	€ 1.500	€ 2.000
b) Assunzione a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) di durata superiore o uguale a 12 mesi	-	-	€ 3.000	€ 4.000
c) Assunzione a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.500	€ 6.000